

11/06/2018

Soci delle Sas con diritto di controllo limitato al bilancio

di Angelo Busani

Il diritto di controllo dei soci accomandanti di società in accomandita semplice sull'amministrazione della società è limitato al controllo del bilancio annuale e della sua esattezza, potendo a tal fine (ma solo a tal fine) consultare i libri e i documenti della società. In altre parole, agli accomandanti non spettano i più ampi poteri di controllo che la legge attribuisce ai soci di società in nome collettivo e ai soci di società a responsabilità limitata.

E' quanto decide il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, con il decreto r.g. 60317/2017 del 13 febbraio 2018, in riforma di un'ordinanza del medesimo Tribunale emanata in esito a un procedimento cautelare d'urgenza promosso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Le norme

Le norme coinvolte dal giudizio in questione sono:

- l'articolo 2320 del codice civile, il quale, al terzo comma, sancisce che i soci accomandanti di società in accomandita semplice «in ogni caso» (la norma è quindi inderogabile) «hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società»;
- l'articolo 2261 del codice civile, il quale, al secondo comma, sancisce che i soci di società in nome collettivo i quali «non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione»;
- l'articolo 2476 del codice civile, il quale, al secondo comma, sancisce che i soci di società a responsabilità limitata i quali «non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».

Il tribunale

Ebbene, il Tribunale di Roma, adito con il ricorso cautelare d'urgenza da un socio accomandante di Sas che asseriva la mancata fornitura della documentazione della quale egli pretendeva invece di avere un diritto di ispezione, aveva deciso che il socio accomandante ha una posizione analoga a quella del socio di Srl e può consultare senza limiti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società.

Il medesimo Tribunale, in sede di reclamo avverso l'ordinanza cui si è appena fatto cenno, opera invece una «completa rivisitazione» della decisione del giudice che per primo era stato investito della questione, in base al presupposto secondo il quale «è fallace» «l'equiparazione» tra il

diritto di controllo spettante al socio accomandante di Sas e il diritto di controllo spettante al socio di una Srl.

Infatti, secondo il giudice del reclamo, il diritto di controllo del socio accomandante è limitato al diritto di avere comunicazione del bilancio e di controllarne l'esattezza; si tratta, quindi, di un diritto di controllo sul bilancio e non sull'amministrazione della società (il controllo dell'amministrazione è invece concesso dalla legge ai soci della Snc).

Trattandosi, dunque, di un controllo sull'esattezza dei dati esposti in bilancio, il diritto di controllo dell'accomandante si rende espletabile solo alla chiusura dell'esercizio, una volta che il bilancio sia stato approvato dai soci accomandatari e da costoro comunicato ai soci accomandanti (quindi, durante l'esercizio, i soci accomandanti non hanno diritto di avere dagli accomandatari notizie circa la gestione degli affari sociali e nemmeno di consultare libri e documenti sociali).

Insomma, solo dopo aver avuto a disposizione il bilancio, i soci accomandanti possono controllarne l'esattezza e «a tal fine (e solo a tal fine)» possono consultare i libri e gli altri documenti della società.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved